

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"VITERBO LGBT+ - PETER BOOM APS"

L'anno 2024, il giorno 20 del mese di Ottobre, alle ore 17:00, in Via delle Piagge n.° 23, nella sede prescelta per l'Assemblea straordinaria sono presenti in proprio e per delega n. 24 associati. Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, la dott.ssa Virginia Migliore, la quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione in seconda chiamata, la quale, essendo presenti n. 24 associati su 75 associati iscritti, è validamente costituita (ai sensi dello Statuto, dell'Art. 9, punti "h" e "i") per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del regolamento dell'Assemblea.
- 2) Modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.
- 3) Varie ed eventuali.
- 4) Approvazione del verbale dell'Assemblea.

La Presidente chiama a fungere da Segretario il dott. Lorenzo Abbate.

1. Approvazione del regolamento dell'Assemblea.
La Presidente, datane lettura, sottopone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria il Regolamento assembleare.

2. Modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

La Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di associazione di promozione sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "Viterbo lgbt+ Peter Boom" a "Arcigay Viterbo - Peter Boom APS".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 21 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

La Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione



Viterbo LGBT+ Ass. Arcigay

d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

3. Varie ed eventuali

La Presidente chiede quindi alle persone associate intervenute all'Assemblea di prendere la parola liberamente per suggerimenti e o richiesta di informazioni. Si prenotano per parlare n.° 4 associati che espongono i loro pareri e chiedono informazioni circa l'andamento dell'Associazione.

4. Approvazione del verbale dell'Assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente chiude la seduta alle ore 19:00, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

La Presidente

Dott.ssa Virginia Migliore

Il Segretario

Dott. Lorenzo Abbate

Viterbo, 20 ottobre 2024



Statuto
Arcigay Viterbo – Peter Boom
Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 20/10/2024

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

È costituita con sede nel Comune di Viterbo (VT) l'Associazione denominata "Arcigay Viterbo – Peter Boom" (di seguito denominata "Associazione"). L'Associazione aderisce ad "Arcigay APS" (di seguito denominata "Arcigay") e alla Federazione ARCI - Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione di cui condivide le finalità statutarie, in virtù di questa appartenenza beneficia degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "Arcigay Viterbo – Peter Boom APS".

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale.

Articolo 2 – Valori

I valori su cui si fonda l'azione dell'Associazione sono:

- Il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- La laicità e la democraticità delle istituzioni;
- La promozione della salute e della felicità di ogni individuo;
- L'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- Il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale;
- La libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, l'antifascismo, il rifiuto di ogni totalitarismo, l'accoglienza, l'antirazzismo, l'antisessismo;
- La democrazia interna, la partecipazione delle persone socie alla vita dell'Associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

Articolo 3 – Finalità

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore delle persone associate, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone.

L'Associazione si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, trans e intersessuale combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma. In particolare si impegna a:

1. Realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QE).



2. Promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione.
3. Promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la diffusione e pubblicazione di materiale editoriale.
4. Costruire sul territorio centri polivalenti di cultura gay e lesbica che forniscano servizi di supporto socio psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale.
5. Promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans e intersessuali attraverso attività e strutture aggregative e ricreative.
6. Promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui mass media e l'attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione.
7. Lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti delle coppie omosessuali.
8. Lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa.
9. Essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l'inclusione sociale delle persone LGBTI+.
10. Costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui;
11. Sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, transgender, intersessuali, asessuali, queer e dei movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antitotalitari.
12. Combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell'Associazione, anche operando con specifici programmi patient-based.
13. Partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender e intersessuali ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo.
14. Promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute sessuale e favorire l'educazione sessuale tenendo conto dell'evidenza scientifica, ivi inclusa la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro.
15. Organizzare e promuovere attività sportive LGBTI+.
16. Promuovere la cultura LGBTI+ e la tutela dei relativi beni culturali, operare nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le persone LGBTI+, difendere la libertà dell'arte, dell'insegnamento, di cura e ricerca scientifica, secondo il principio dell'autodeterminazione e dell'uguaglianza degli orientamenti sessuali e dei generi.
17. Operare nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire servizi per il benessere delle persone LGBTI+.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):



- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.
- t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, mediante l'utilizzo prevalente di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, le sostenitrici e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dalle persone associate.

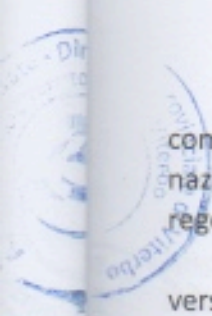
L'Associazione può avvalersi di personale dipendente o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle persone associate, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione si riserva la facoltà di intervenire in giudizio e di costituirsi parte civile nei casi di particolare rilevanza sociale anche per affermare il diritto di non discriminazione.

Art. 4 – Persone associate

All'Associazione possono aderire le persone fisiche che presentino domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo. Con la richiesta di ammissione si dichiara di conoscere e accettare il presente Statuto e lo Statuto nazionale di Arcigay e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali.

Il Consiglio direttivo conferma l'adesione entro 30 giorni. In caso di mancata risposta nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e ad usufruire dei benefici ad essa collegati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione alla persona interessata, la quale può, entro trenta giorni dalla



comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dallo Statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

La tessera è di proprietà di Arcigay. La tessera è nominale e non cedibile a terzi. Le somme versate come quota associativa sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l'iscrizione non vada a buon fine.

Articolo 5 – Diritti e doveri delle persone associate

Le persone associate:

- Devono corrispondere la quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio nazionale di Arcigay.
- Hanno diritto a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Associazione, a promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai valori e alle finalità dell'Associazione.
- Purché presenti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto nell'Assemblea dell'Associazione, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché a proporsi per gli organi dell'Associazione.
- Hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede sociale e previo rispetto delle limitazioni di legge previste in materia di protezione dei dati personali.
- In caso di controversie con altre persone associate o con gli organi sociali dell'Associazione hanno diritto ad appellarsi al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dal presente Statuto, dallo Statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

Articolo 6 – Cessazione del rapporto associativo

La qualità di persona associata si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, nonché nei casi in cui la persona associata arrechi, in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato alla persona associata che entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere in prima istanza all'Assemblea dell'Associazione che verrà convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora l'Assemblea confermasse l'esclusione, la persona associata esclusa potrà comunque ricorrere in ultima istanza al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay che deciderà in via definitiva, secondo le regole previste dallo Statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

Articolo 7 – Organi sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- L'Assemblea dell'Associazione
- Il Consiglio Direttivo
- L'Organo di controllo

Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità della persona associata che partecipa e vota.

Articolo 8 – Assemblea dell'Associazione

L'Assemblea dell'Associazione può essere riunita in forma di Congresso, Assemblea ordinaria, Assemblea straordinaria.

- Il Congresso:
 - a) Discute e approva il programma associativo e le linee generali di attività.
 - b) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto.
 - c) Elegge il Consiglio Direttivo.
 - d) Elegge l'Organo di controllo.
 - e) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea ordinaria:
 - a) Discute e approva il programma associativo annuale, la relazione sulle attività realizzate e le proposte delle persone associate.
 - b) Approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale.
 - c) Nomina i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo tra un Congresso e l'altro in caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso.
 - d) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
 - e) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.
 - f) Approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari.
 - g) Delibera in merito ai ricorsi avverso i casi di esclusione decisi dal Consiglio Direttivo.
 - h) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea straordinaria:
 - a) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto tra un Congresso e l'altro per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o decide integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
 - b) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
 - c) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 9 – Funzionamento dell'Assemblea dell'Associazione

- a) La convocazione della Assemblea dell'Associazione in forma di Congresso, Assemblea ordinaria o straordinaria, deve essere affissa presso la sede dell'Associazione e/o



pubblicata sul sito internet ufficiale e/o sui canali telematici ufficiali dell'Associazione almeno 30 giorni prima.

- b) Il Congresso è convocato ogni 3 anni dalla Presidenza oppure quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo oppure con motivazione scritta e firma autografa da almeno $\frac{1}{3}$ delle persone associate in regola con il pagamento della quota associativa.
- c) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno $\frac{1}{4}$ delle persone associate in regola con il pagamento della quota associativa.
- d) L'Assemblea straordinaria è convocata quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo.
- e) Nel Congresso e nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto le persone iscritte nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.
- f) Ogni persona associata ha diritto di voto.
- g) Ogni persona associata può essere delegata da un'altra persona associata nel numero massimo di una delega qualora i regolamenti approvati per la convocazione dell'Assemblea dell'Associazione non escludano espressamente la possibilità di delega.
- h) Salvo ove diversamente previsto, il Congresso e l'Assemblea ordinaria o straordinaria in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno delle persone associate aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti effettivi o per delega all'Assemblea, validamente costituita.
- i) Per deliberare su eventuali modifiche statutarie, occorre il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ delle persone associate presenti aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione del Congresso o dell'Assemblea straordinaria, validamente costituita. È necessaria la presenza di almeno 20 persone associate aventi diritto.
- j) Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ delle persone associate aventi diritto.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Congresso e resta in carica fino al Congresso successivo, è organo di amministrazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

- In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso di alcune persone componenti, può essere surrogato dall'Assemblea dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 componenti a un massimo di 9 componenti e ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare tra le sue componenti), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dell'Associazione.
- Le persone componenti il Consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
- In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
 - a) Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dell'Associazione.
 - b) Attuare le linee politiche approvate dall'Assemblea dell'Associazione e curarne l'esecuzione.



- c) Eleggere tra le proprie componenti la persona che ricopra il ruolo di Presidente ed eventualmente un massimo di due persone Vicepresidenti.
- d) Deliberare circa l'ammissione o l'esclusione delle persone associate giustificandone i motivi.
- e) Convocare l'Assemblea dell'Associazione.
- f) Redigere l'eventuale regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo ed ogni altro regolamento che ritenga necessario per le attività dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dell'Associazione.
- g) Predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.
- h) Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
- i) Stabilire i criteri per i rimborsi alle persone volontarie e associate per le spese effettivamente sostenute per le attività volte a favore dell'Associazione.
- j) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dell'Associazione.

Articolo 11 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la persona che ricopre la carica di Presidente, o ne facciano richiesta almeno $\frac{1}{3}$ delle persone consigliere. La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno delle persone consigliere. Le decisioni vengono prese di norma mediante votazione palese. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto della persona che ricopre la carica di Presidente. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno $\frac{1}{3}$ dei presenti. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un/a componente del Consiglio Direttivo o dell'Organo di controllo, il Consiglio Direttivo può chiederne la reintegrazione alla prima Assemblea ordinaria utile o la convoca appositamente. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, la persona che ricopre la carica di Presidente procede a convocare il Congresso.

Articolo 12 – Presidente

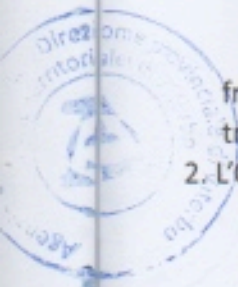
La persona che ricopre il ruolo di Presidente dell'Associazione svolge le funzioni di rappresentanza politica, è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, assicura il regolare funzionamento degli organi amministrativi, ne convoca e ne presiede le riunioni.

Articolo 13 – Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento della persona che ricopre la carica di Presidente tutte le sue mansioni spettano alla/alle persona/e che ricoprono la carica di Vicepresidente. È prevista la possibilità di coesistenza di due Vicepresidenti.

Articolo 14 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea dell'Associazione lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. La persona componente l'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelta anche



fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Articolo 15 – Obbligazioni, patrimonio ed entrate

L'Associazione risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto, nel rispetto delle norme del presente Statuto, dagli organi sociali.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a persone fondatrici, associate, lavoratrici, collaboratrici e amministratrici ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 16 – Esercizio sociale e bilancio

Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea dell'Associazione entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dell'Associazione entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.

Articolo 17 – Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea dell'Associazione che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18 – Simbolo

L'Associazione fa propri il simbolo, la denominazione e la dicitura di Arcigay. L'Associazione e le persone associate si impegnano a:

- a) Diffondere i principi dell'Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
- b) Utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto;
- c) Tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini;
- d) Affiancare il simbolo Arcigay al proprio simbolo locale se presente.

L'Associazione, se ritenuto opportuno, può adottare tramite deliberazione dell'Assemblea dell'Associazione un proprio simbolo locale.

Articolo 19 – Congresso territoriale

Il Comitato territoriale di Arcigay convoca il Congresso territoriale secondo le norme previste dal regolamento approvato dal Consiglio nazionale di Arcigay nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza ed elettività delle cariche sociali.

Il Congresso territoriale elegge i delegati al Congresso nazionale di Arcigay.

Al Congresso territoriale partecipano tutte le persone associate delle associazioni aderenti ad Arcigay nel territorio di competenza del Comitato territoriale.

Articolo 20 – Commissariamento

Qualora l'Associazione non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell'inattività del Consiglio Direttivo, il Consiglio Nazionale di Arcigay, su richiesta della Segreteria Nazionale di Arcigay, ottenuto parere positivo dal Collegio dei Garanti, può procedere al commissariamento dell'Associazione. I Commissari nominati svolgono tutte le attività ordinarie proprie del Consiglio Direttivo. Entro un anno dalla loro nomina, i Commissari devono convocare il Congresso.

Articolo 21 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile e dello Statuto nazionale di Arcigay.

Registrato a Viterbo il 30/10/24 al n. 1983 Serie 3....
pagato, con Mod. f 23, Euro ESENTE PER ADEGUAMENTO
TERZO SEMESTRE

(*) Firma su delega del Presidente Provinciale